



# **IPAB SS. ANNUNZIATA**

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA  
GAETA • FORMIA • SAN FELICE CIRCEO • TERRACINA

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 58 DEL 08/06/2020**

**OGGETTO:** Rimborso al personale non dirigente dell'IPAB SS. Annunziata delle spese di trasferta sostenute per ragioni di servizio.

L'anno 2020, addì 08 del mese di giugno, in Gaeta (LT), Via Annunziata 21, presso la sede legale dell'IPAB SS. Annunziata, il Direttore, dott. Clemente Ruggiero, ha assunto la seguente determinazione.

### **IL DIRETTORE**

**VISTO** lo Statuto dell'IPAB SS. Annunziata;

**VISTA** la legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante “Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;

**VISTI** i regolamenti, amministrativo e contabile, di esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972, approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, recante “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**VISTA** la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

**VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 4 agosto 2015, n. 429, recante disposizioni in tema di “Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.)”;

**VISTA** la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

**VISTA** la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, recante “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 18 luglio 2017, n. 419, recante “Indirizzi per l'introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) del Lazio e modifica della deliberazione n. 429 del 04/08/2015 concernente "Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza"”;

**VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”;

**VISTO** il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, recante “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB”;

**VISTO** il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21, recante “Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato”;

**VISTA** la legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di stabilità regionale 2020”;

**VISTA** la legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

**VISTO** il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5, recante “Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP)”;

**RILEVATO** che l’IPAB gestisce servizi sociali e culturali, anche in collaborazione con diverse autorità amministrative comunali e sovra comunali; essa, inoltre, ha la proprietà, ovvero il godimento, di innumerevoli beni immobili dislocati al di fuori del territorio comunale di Gaeta, ove l’IPAB ha sede, e, segnatamente, nei comuni di Terracina, San Felice Circeo, Fondi e Formia;

**CONSIDERATO** che per l’assolvimento delle attività istituzionali e d’ufficio connesse alla gestione dei citati servizi e beni immobili, il personale dell’ente deve recarsi sovente fuori della ordinaria sede di lavoro, stabilita in Gaeta, Via Annunziata 21, utilizzando mezzi di trasporto propri;

**DATO ATTO** che l’ente non dispone di mezzi di trasporto di proprietà;

**RITENUTO** che l’utilizzo di mezzi di trasporto propri ad opera del personale è economicamente più vantaggioso per l’ente rispetto al ricorso ad altri sistemi (trasporto pubblico, taxi, ecc...);

**PRECISATO** che il ricorso a mezzi di trasporto propri risulta conveniente anche sul piano organizzativo, poiché con essi il personale può raggiungere più agevolmente i luoghi di destinazione, eliminando gli inutili e dispendiosi tempi di attesa legati all’impiego dei mezzi pubblici;

**RILEVATO**, inoltre, che, in alcuni casi, le località in parola risultano essere difficilmente raggiungibili con i mezzi pubblici entro tempi ragionevoli con, dunque, ripercussioni sul normale svolgimento dell’orario di servizio; in altre ipotesi, invece, i mezzi pubblici non raggiungono queste località, se non interrompendo la corsa a diversi chilometri di distanza da esse;

**VISTA** la Deliberazione 7 febbraio 2011, n. 8, delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, per cui: *“Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l’autorizzazione da parte dell’amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l’espletamento di un numero maggiore di interventi”*;

**VISTA** la Deliberazione 9 novembre 2017, n. 183, della Sezione di controllo per il Molise, secondo cui: *“Per quanto riguarda il merito, come evidenziato dall’Ente, la questione della rimborsabilità delle spese di viaggio sorge a seguito della previsione normativa racchiusa nell’ultimo periodo dell’art. 6, comma 12, della legge 122/2010 nella parte in cui dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto, cessano di avere applicazione nei confronti del personale contrattualizzato di cui al D.lgs. 165/2001 le disposizioni che disciplinano l’uso del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni connesse a mansioni d’ufficio (art. 15 della legge n. 836/1973, recante disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) e quelle che misurano il rimborso chilometrico (art. 8 della legge n. 417/1978, recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), cessano, altresì, di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. La formulazione letterale dell’art 6, comma 12, del decreto legge 78/2010 ha peraltro comportato problemi interpretativi, in particolare per ciò che attiene all’estensione della norma alle Regioni e agli Enti locali, dando luogo a letture talvolta contrastanti che solo di recente hanno trovato una composizione grazie all’intervento ermeneutico del Giudice delle leggi (da ultimo con sentenza n. 139 del 23 maggio 2012). La Corte Costituzionale ha, infatti, evidenziato che la portata precettiva della disposizione in esame si atteggia in modo diverso quando destinatario della stessa sia un ente territoriale diverso dallo Stato e, in particolare, un ente locale in quanto in quest’ultimo caso, (sentenza n. 139/2012), “...le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”. Occorre, in sintesi, verificare se da ciascuna previsione dell’art. 6 si possano desumere “principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011)” e, in tal senso, anche il comma 12, ultimo periodo, va ricondotto al principio generale di coordinamento della spesa di cui l’art. 6 nel suo complesso è espressione. In base a tale canone interpretativo, l’ultimo periodo del comma 12 deve ritenersi vincolante per le Regioni ed anche per gli Enti locali, solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che essi devono conseguire. Qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrari al principio di buon andamento, le Regioni e le autonomie locali ben possono rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa, come delle altre voci di spesa contemplate nell’art. 6. Conseguentemente, deve essere (vedi deliberazione n. 11/CONTR/2012 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte) riconosciuto agli enti locali uno spazio di autonomia nell’adeguamento al principio stabilito dal legislatore, tale da consentire il soddisfacimento delle esigenze particolari, senza stravolgere l’obiettivo di risparmio perseguito. Il Collegio conclude quindi nel senso che possa essere consentito agli enti locali, con un atto espressione della potestà regolamentare, che tuttavia non si presenti elusivo degli intenti perseguiti dal legislatore, di adattare il vincolo imposto dall’art. 6, comma 12, ultimo periodo, considerato che lo stesso concorre a determinare il tetto dei risparmi di spesa che essi devono conseguire ai sensi del comma 12, primo periodo”;*

**VISTA** la circolare del Direttore dell’IPAB 1 marzo 2019, n. 1, recante *“Disciplina delle trasferte di lavoro del personale dell’IPAB SS. Annunziata”;*

**RITENUTO**, pertanto, consentito ai dipendenti dell’IPAB l’utilizzo del mezzo proprio, in caso di trasferta, quando: non può farsi utilmente ricorso a mezzi di trasporto pubblico; il ricorso agli stessi

risulti eccessivamente dispendioso per la durata dei tragitti; i percorsi dei mezzi pubblici risultino eccessivamente distanti dai luoghi di destinazione;

**RILEVATO** che è garantito al dipendente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, avuto riguardo ai consumi medi di carburante del mezzo impiegato, oltre alle spese accessorie indispensabili (ad esempio, di parcheggio pubblico, ecc...);

**CONSIDERATO** che, per le ragioni di cui sopra, i signori Luigi Campobasso e Stefano Marrocco, in servizio presso l'IPAB, previa autorizzazione dell'amministrazione, si sono recati con mezzi di trasporto propri presso le succitate destinazioni, dandone adeguatamente conto;

**RITENUTO**, quindi, necessario, procedere al rimborso delle spese di trasferta sostenute dai signori Luigi Campobasso e Stefano Marrocco, in base alla documentazione amministrativa e fiscale prodotta, nella seguente misura: a) euro 300,00 al sig. Stefano Marrocco; b) euro 300,00 al sig. Luigi Campobasso;

**VISTO** il CCNL del comparto delle Funzioni locali;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il Bilancio di previsione finanziario 2020;

#### **DETERMINA**

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di rimborsare, per le motivazioni di cui in premessa, ai signori Luigi Campobasso e Stefano Marrocco, in servizio presso l'IPAB SS. Annunziata, le spese di trasferta sostenute per ragioni di servizio;
- 3) di imputare la spesa al Titolo I, capitolo 3, articolo 2, del bilancio di previsione finanziario 2020;
- 4) di demandare agli uffici il compimento di ogni successivo atto necessario per l'attuazione del presente provvedimento;
- 5) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

#### **IL DIRETTORE**

Dott. Clemente Ruggiero

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il sottoscritto Clemente Ruggiero, Direttore dell'IPAB SS. Annunziata,

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata in originale all'Albo on-line dell'IPAB SS. Annunziata e nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti", per giorni 15 consecutivi a decorrere 03 settembre 2020.

Gaeta, 03 settembre 2020

IL DIRETTORE  
Dott. Clemente Ruggiero